

Aspetti fiscali

Contributo obbligatorio sugli utili: soggetti passivi, tempi e modalità di versamento

di **Stefano Chirico***

A seguito dell'annuale approvazione, in sede assembleare, dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi, emerge l'obbligo di versa-

mento del contributo, pari al 3% degli utili netti annuali così come disposto dall'art. 11, comma 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, poi confermato all'art. 2545-quater, comma 2, Codice civile.

Soggetti passivi

I soggetti passivi risultano essere tutte le società in forma cooperativa ed i loro consorzi con esclusione dei Confidi in forma cooperativa per i quali la Legge n. 326/1993 art. 19, che ha riformato la disciplina di settore, ha previsto l'esenzione da tale adempimento. Nei soggetti passivi sono da ricomprendere anche le Banche di credito cooperativo e le cooperative in forma di società cooperativa europea con sede legale in Italia¹.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del versamento sono i **Fondi Mutualistici** per la cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'art. 11, Legge n. 59/1992, nel caso in cui il soggetto passivo sia una cooperativa **aderente** alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo² o ad associazioni riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale³.

Tali risorse finanziarie hanno un vincolo di destinazio-

A seguito dell'approvazione dei bilanci d'esercizio scaturisce per tutte le cooperative l'obbligo di versare una quota del 3% degli utili per favorire, in un'ottica di mutualità esterna, il finanziamento di nuove realtà societarie con finalità non lucrative e garantire la crescita ed il rafforzamento dell'intero sistema cooperativo. L'analisi fa emergere la molteplice normativa che si è andata delineando e sommando negli ultimi sedici anni e la mancanza di un quadro organico.

ne⁴, dovendo essere destinate esclusivamente al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione.

Se la cooperativa **non aderisce** ad alcuna associazione sarà comunque tenuta al versamento del contributo, secondo le modalità di seguito specificate, ed il gettito complessivo prodotto andrà ad alimentare appositi capitoli di bilancio dello Stato o delle Regioni o Province a statuto speciale⁵.

Infatti per le **cooperative non associate** e con sede legale nelle **Regioni a statuto speciale**, la Legge n. 59/1992 stabilisce: «Le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute (...) o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo (...), effettuano il pagamen-

* Responsabile Ufficio Vigilanz UNCI (stefanochirico@libero.it)

1 Vedi P.Troianiello-S. Chirico «La Società cooperativa Europea Regolamento CE n. 1435/2003» - IPSOA

2 Le Associazioni riconosciute su base Nazionale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. C.E.S. n. 1577/47 poi abrogato e sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 220/2002, sono: Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci, Unicoop.

3 A titolo d'esempio un'Associazione riconosciuta in base alla normativa di una regione a statuto speciale risulta essere la Federazione Trentina delle Cooperative che ha costituito il Fondo Mutualistico Promocoop Trentina S.p.A. - sito web: www.promocoop.it.

4 Legge n. 59/1992, art. 11 comma 2.

5 Legge n. 59/1992, art. 20.

to (...) nell'apposito fondo regionale, ove istituito...»⁶ o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità previste dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso delle somme versate dalle cooperative «libere» con sede nelle Regioni a statuto ordinario la prassi vede una gestione di tale gettito meno vincolata e destinato ad essere ripartito a seconda delle esigenze dei diversi Ministeri e non solo, quindi, utilizzato per finalità connesse al mondo cooperativo.

Base di calcolo del contributo del 3%

La riforma del diritto societario e le numerose novità normative, introdotte in merito alle modalità di pagamento del contributo del 3%, non hanno modificato i criteri per la determinazione della base di calcolo del 3%. Le norme di riferimento rimangono le numerose circolari e pareri emanati, tra l'altro, dal Ministero del Lavoro, dalla Commissione Centrale per gli Enti Cooperativi e dall'Agenzia delle Entrate.

La base da cui partire per il calcolo del contributo è il **rigo 23 del conto economico**, gli utili netti annuali, così come definito dall'art. 2425 del c.c.⁷. Da tale **utile civilistico** non possono escludersi, ai fini del calcolo del contributo, eventuali plusvalenze da alienazione e contributi in conto esercizio. Diversa valutazione va effettuata per i **contributi in conto capitale** essendo: «escluse dalla base di calcolo del 3% le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito di contributi in c/capitale quando questi non costituiscono ricavi»⁸.

Importante risulta essere la previsione che stabilisce come nella base di calcolo non rientrino le **somme destinate a rimborso** quando individuate come componenti negativi del reddito⁹.

L'importo del contributo del 3% deve essere, infine, calcolato **sull'intero ammontare dell'utile d'esercizio** comprensivo delle somme che si destina a riserva¹⁰. In caso di preaccantonamento di riserve con imputazione a conto economico tali somme sono da ricomprendere nella base di calcolo del contributo del 3%. Un'eccezione a tale ultima previsione è prevista per le **Banche di credito cooperativo** per le quali la base di calcolo del contributo del 3% vede escluse le somme destinate a riserva¹¹.

Attenta analisi richiede il regime della **deducibilità** dalla base contributiva delle **perdite pregresse**; infatti, la circolare n. 83/1993 del Ministero del Lavoro, indica come: «In presenza di perdite di esercizi precedenti (...), il contributo in questione è calcolato sull'importo

6 Legge n. 59/1992, art. 11 al comma 7.

7 Ribadito da una nota della Divisione II della Direzione Generale per gli enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive, in data 24 giugno 2004.


8 C.M. del Lavoro n. 96 del 22 luglio del 1998.

9 Circolare. 53/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate.

10 C.M. del Lavoro n. 83 del 10 agosto del 1993.

11 Comma 4 art. 11 Legge n. 59/1992 e Testo Unico Bancario D.Lgs. n. 385/1993 art. 37 commi 1 e 2 «1) Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2) Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge».

Tavola n. 1



degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse». Successivamente il Ministero ha segnalato che tale deducibilità risulta operativa solo se l'utile viene destinato a copertura di perdite pregresse «qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate»¹².

In tal caso, in presenza di un utile d'esercizio, gli amministratori dovrebbero proporre, in occasione della presentazione del bilancio all'assemblea, la destinazione di quota parte dello stesso a copertura delle perdite pregresse e prevedere come base di calcolo, del versamento del contributo ai Fondi Mutualistici, la quota di utile residua.

Infine, si segnala come: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera i 10,33 euro (le ventimila lire)»¹³.

Tavola n. 2

Valori esclusi dalla base di calcolo	Valori non deducibili dalla base di calcolo
Contributi in c/capitale quando questi non costituiscono ricavi	Plusvalenze da alienazione
Ristorni in quanto componenti negativi del reddito	Contributi in conto esercizio
Utili destinati a copertura di perdite pregresse	Accantonamenti a riserva
Riserve di legge accantonate da Banche di credito cooperativo	Accantonamenti a fondi rischi generici

Decorrenza dell'obbligo e modalità di versamento

Per le **cooperative aderenti** ad associazioni riconosciute (cfr. Tavola n. 3) il termine per effettuare il versamento del contributo suddetto risulta essere **60 giorni dall'approvazione del bilancio** di esercizio. Tale termine è stato stabilito per le cooperative non aderenti¹⁴ ma viene generalmente preso come parametro di riferimento anche dai Fondi Mutualistici competenti¹⁵.

Tavola n. 3

Associazione Nazionale di rappresentanza	Fondo Mutualistico beneficiario
Agci	Generalfond S.p.A.
Confcooperative	Fondosviluppo S.p.A.
Legacoop	Coopfond S.p.A.
Unci	Promocoop S.p.A.
Unicoop	Unifond (costituendo)

Il Ministero delle Attività Produttive ha fissato¹⁶, per le **società cooperative** e i loro consorzi **non aderenti** ad alcuna Associazione riconosciuta, al **30 ottobre** di ogni esercizio il pagamento del contributo per le cooperative il cui bilancio di esercizio coincide con l'anno solare, mentre tale termine è stato fissato in **90 giorni dall'approvazione del bilancio** il termine per il pagamento del contributo nel caso in cui il bilancio di esercizio non coincida con l'anno solare¹⁷.

Le **modalità di pagamento** vengono determinate autonomamente dai singoli Fondi Mutualistici per quanto riguarda le cooperative **aderenti** alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela. Le modalità usuali sono o bonifico o conto corrente postale mentre **non è possibile** effettuare il versamento con il modello **F24**. Per le cooperative «libere»¹⁸ il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito¹⁹ che il versamento va effettuato obbligatoriamente tramite modello F24 utilizzando il codice 3012.

Contributi pro-quota ed erronei versamenti

Nel caso in cui una cooperativa aderisce a più associazioni dovrà dividere il versamento in due o più quote paritarie.

Se invece nel corso dell'anno la cooperativa delibera di recedere da un'associazione per aderire ad un'altra Centrale²⁰ in tal caso il versamento dovrà essere diviso in quote proporzionali²¹ ai differenti periodi temporali di associazione alle due centrali.

12 C.M. 22 luglio 1998, n. 96.

13 Legge n. 59/1992, art. 11 comma 4 così come modificato dall'art. 3 Legge n. 28 del 18 febbraio 1999.

14 D.M. 14 aprile 1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

15 Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti siti: www.fondosviluppo.coop, www.coopfond.it, www.promocoop.org, www.agci.it, www.unicoop.it.

16 D.M. 11 ottobre 2004, pubblicato in G.U. n. 267 del 13 novembre 2004.

17 D.M. 1° dicembre 2004, pubblicato in G.U. n. 297 del 20 dicembre 2004.

18 Vedi G. Cascardo, «Il versamento del 3% sugli utili degli enti non aderenti», in questa Rivista n. 12/2007, pag. 685 ss.

19 D.M. 9 ottobre 2007.

20 Vedi S. Chirico, «Adesioni plurime: il parere della Commissione Centrale per le Cooperative», in questa Rivista n. 8-9/2006, pag. 485 ss.

21 C.M. n. 83 del 10 agosto del 1993.

Esempio di versamento pro-quota

Il caso:

Cooperativa «Il mandorlo»
Utile d'esercizio 2008 pari a 120 euro
Aderente all'Associazione A
Recesso dall'Associazione A del 31/05/2008
Adesione all'Associazione B dal 01/06/2008
Sottoposta a revisione per il biennio 2007-2008
dall'Associazione A il 25/03/2008

Soggetti beneficiari del contributo del 3% per l'anno 2008

Soluzione: In base al criterio della proporzionalità il contributo dovrà essere diviso in due versamenti che tengano conto dei differenti periodi temporali di associazione. All'Associazione A è dovuto un contributo di 49,9 euro (152 giorni di associazione/365 giorni anno) mentre all'Associazione B spetta la restante somma di 70,1 euro non rilevando chi ha effettuato la vigilanza ordinaria relativa al biennio in corso.

Altro caso che si riscontra risulta essere quello di una **cooperativa aderente** ad un'associazione di rappresentanza che effettua un **erroneo versamento** del contributo del 3% con modello F24. L'errore nelle modalità di versamento determinano anche una non corretta individuazione del soggetto beneficiario. Il Ministero ha reso possibile **recuperare le somme** erroneamente versate prevedendo l'invio, a carico della cooperativa, di una **richiesta di compensazione**²² alla Divisione I della Direzione Generale per gli enti cooperativi. Alorquando si riceve l'autorizzazione alla compensazione è possibile utilizzare i valori versati erroneamente per compensare eventuali altri oneri di competenza della cooperativa.

Sanzioni per mancato adempimento

L'obbligo del versamento, per tutte le cooperative (qualificate a mutualità prevalente o diverse dalla mutualità prevalente), di una quota di utili ai Fondi mutualistici è stato ribadito dalla Sentenza 15 marzo 2005, n. 5599 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro²³. Tale sentenza ribadisce ed argomenta, in modo non equivoco, come tale adempimento sia obbligatorio per tutte le cooperative non rilevando il maggior o minor livello di agevolazioni di cui fruisce la cooperativa.

La circolare n. 83/1993 del Ministero del Lavoro, facendo riferimento alla previsione contenuta nell'art. 11, ultimo comma della Legge n. 59/1992 configura l'obbligo del **versamento del 3%** quale «**requisito mutualistico**»²⁴.

Ne consegue che le cooperative a mutualità prevalente, per poter **beneficiare delle agevolazioni tributarie** ad esse riservate, devono versare il contributo del 3% ol-

tre ad ottemperare alle previsioni normative contenute nell'art. 2514 c.c. inserite nei propri statuti e rispettare i requisiti gestionali indicati dagli artt. 2512 e 2513 c.c..

Il D.Lgs. n. 220/2002 e le successive norme attuative, relativi alle norme di riordino dei controlli sugli enti cooperativi, stabiliscono che l'**attività di vigilanza** nei confronti delle cooperative deve «accertare la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura».

Il revisore, preposto all'ordinaria attività di vigilanza, che riscontri il mancato pagamento della quota di utili prevista per legge, ha la facoltà di diffidare la cooperativa a sanare l'irregolarità. Alla scadenza del termine previsto nella diffida, accertato il permanere dell'anomalia rilevata, il revisore propone un provvedimento sanzionatorio nei confronti della cooperativa. Per le cooperative non aderenti è inoltre previsto il recupero coattivo delle somme evase mediante iscrizione a ruolo.

Osservazioni conclusive

L'Alleanza cooperativa internazionale (ACI) ha individuato sette principi regolativi dell'impresa cooperativa, tra cui «*cooperazione tra cooperative*» e «*impegno verso la comunità*». L'importanza dell'adempimento in commento è legato al suo obiettivo di creare vantaggio e spazi d'inclusione anche al di fuori dell'ambito economico/lavorativo/sociale della singola cooperativa (mutualità esterna) che vi destina parte della ricchezza dalla stessa prodotta²⁵. In tal modo si permette la promozione di nuove realtà che, a loro volta, praticando una sorta di «*democrazia economica*» potrebbero permettere al sistema economico di crescere tenendo in maggior considerazione le istanze dei suoi attori più svantaggiati.

22 C.M. Sviluppo Economico n. 15874 del 7 maggio 2007 <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>.

23 Vedi: S. Agostini, *Giurisprudenza cooperativa*, IPSOA, 2007, pag. 69 e ss.

24 «Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente».

25 Vedi S. Zamagni e V. Zamagni, *La cooperazione - tra mercato e democrazia economica*, Bologna, 2008.